



REGIONE DEL VENETO



INTESA
TRA LA REGIONE DEL VENETO E LO STATO DI EDO
PER LA COLLABORAZIONE SOCIALE, CULTURALE ED ECONOMICA

La Regione del Veneto della Repubblica Italiana e lo Stato di Edo della Repubblica Federale della Nigeria, di seguito denominate le Parti

Premesso che:

- le Parti mirano a rafforzare le relazioni reciproche, approfondire gli scambi commerciali, promuovere lo sviluppo economico, rafforzare il partenariato culturale ed economico, favorire gli investimenti nei rispettivi territori;
- le Parti mirano a rafforzare la collaborazione reciproca per raggiungere una crescita sostenibile e creare forza lavoro qualificata e moderna;
- le Parti aspirano ad accelerare e garantire i significativi benefici sociali ed economici che supportano un ambiente sostenibile per le generazioni attuali e future;
- le Parti riconoscono che la ricerca, la tecnologia, l'imprenditorialità e l'innovazione sono fondamentali per la crescita economica e la prosperità e che questi fattori chiave possono essere rafforzati attraverso la collaborazione reciproca;

nell'ambito delle proprie competenze hanno raggiunto la presente Intesa

Articolo 1
(Obiettivi e Finalità)

La presente Intesa stabilisce gli obiettivi e le attività che le Parti possono intraprendere per rafforzare i loro legami culturali ed economici.

Le Parti intendono collaborare per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- Facilitare la collaborazione nella formazione tecnico-professionale per approfondire le relazioni economiche;
- Dare priorità e promuovere le opportunità nel settore agricolo;



- Aumentare e migliorare la capacità informatica e digitale;
- Promuovere il turismo per lo sviluppo economico e rafforzare le relazioni aumentando le opportunità economiche nel settore dell'industria tessile;
- Promuovere le relazioni sociali e culturali.

Articolo 2

(Attività di collaborazione)

Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all'Articolo 1, le Parti intendono svolgere le seguenti attività di mero rilievo internazionale:

2.1 Scambi di buone pratiche

Condividere informazioni ed esperienze nella progettazione e nell'attuazione di politiche e programmi; creazione di capacità e sviluppo di competenze per promuovere l'innovazione negli ambiti elencati all'Articolo 1, in particolare nello sviluppo delle catene di approvvigionamento, di elevati standard lavorativi, della formazione della forza lavoro, della modernizzazione delle infrastrutture e della sostenibilità.

2.2 Missioni istituzionali

Organizzare incontri virtuali e in presenza tra i rappresentanti delle Parti per approfondire il coordinamento sullo sviluppo delle politiche e dei mercati locali.

2.3 Sviluppo di collaborazioni nel settore privato:

Facilitare i contatti con le associazioni regionali di imprese, come le piccole e medie imprese (PMI), per promuovere collaborazioni nel settore dell'energia rinnovabile.

2.4 Scambi nell'ambito dell'istruzione superiore:

Facilitare i contatti con il sistema universitario e i centri di ricerca per promuovere lo scambio di studenti, docenti ed esperti.

2.5 Progetti ed eventi congiunti:

Collaborazione su eventi congiunti, quali convegni, seminari, workshop, mostre e corsi di formazione.

Articolo 3

(Attuazione)

Le Parti si informeranno e si consulteranno reciprocamente su questioni di interesse comune, che rappresentano opportunità di mutuo vantaggio e sono coerenti con la presente Intesa.

Le Parti riconoscono che la presente Intesa e qualsiasi altro atto stipulato a sostegno della presente Intesa possono essere soggetti a divulgazione ai sensi delle rispettive norme nazionali.



Articolo 4

(Clausola di invarianza normativa)

La presente Intesa sarà attuata nel rispetto delle legislazioni italiana e nigeriana, nonché del diritto internazionale applicabile e, per la Parte italiana, degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

Articolo 5

(Protezione dei dati personali)

Ciascuna Parte garantirà la protezione dei dati personali ricevuti dall'altra Parte per lo svolgimento delle attività previste dalla presente Intesa, astenendosi dal trasferirli a terze Parti e, comunque, dal trattarli in modo incompatibile con le finalità della presente Intesa, senza previo consenso scritto dell'altra Parte. In ogni caso l'eventuale trasferimento di dati personali avverrà secondo quanto previsto dall'allegata nota di accompagnamento, che costituisce parte integrante della presente Intesa.

Articolo 6

(Clausola di neutralità finanziaria)

Tutte le attività previste o scaturenti dall'attuazione della presente Intesa troveranno copertura nei bilanci delle Parti e per la Parte italiana, nel bilancio della Regione del Veneto, senza generare oneri finanziari a carico dello Stato.

Articolo 7

(Informativa)

Le Parti informeranno le Ambasciate competenti per territorio dei rispettivi Paesi sullo stato di avanzamento delle iniziative programmate in attuazione della presente Intesa.

Articolo 8

(Modifiche e integrazioni)

Eventuali modifiche o integrazioni alla presente Intesa potranno essere definite per iscritto previo consenso delle Parti e, per la Parte italiana, nel rispetto di procedure analoghe a quelle previste per l'autorizzazione della presente Intesa.

Articolo 9

(Divergenze interpretative)



Qualsiasi divergenza nell'interpretazione o nell'attuazione della presente Intesa sarà risolta in via amichevole, mediante consultazioni dirette tra le Parti.

Articolo 10

(Proprietà intellettuale)

Ogni Parte manterrà i propri diritti di proprietà intellettuale messi a disposizione per l'attuazione della presente Intesa.

Nel caso in cui eventuali diritti di proprietà intellettuale dovessero sorgere in virtù di attività svolte da entrambe le Parti, in attuazione della presente Intesa, tali diritti saranno attribuiti e protetti in conformità alla normativa dei rispettivi ordinamenti giuridici e, ove ritenuto opportuno, saranno soggetti a separati e specifici contratti conclusi tra le stesse Parti.

Articolo 11

(Efficacia e durata)

La presente Intesa acquista efficacia all'atto della firma e avrà una durata di cinque (5) anni.

Essa potrà essere rinnovata espressamente tra le Parti attraverso comunicazione scritta e nel rispetto delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti nazionali.

Ciascuna Parte potrà porre termine in qualsiasi momento all'efficacia della presente Intesa tramite comunicazione scritta all'altra Parte.

ALLEGATO 1: Nota di accompagnamento all'Articolo 5 (*Protezione dei dati personali*)

Firmata a il in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Per la Regione del Veneto

Il Presidente

Per lo Stato di Edo

Il Governatore



Allegato 1

Nota di accompagnamento all'Articolo 5 (*Protezione dei dati personali*) dell'Intesa tra Regione del Veneto e Stato di Edo

L'articolo 5 della citata Intesa, di cui la presente nota è parte integrante, non prevede l'acquisizione di tutte le garanzie indicate dall'art.46 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, per l'eventuale trasferimento di dati personali verso Paesi terzi non adeguati (indicazione di tutti gli obblighi dei titolari del trattamento, delle misure di sicurezza, dei diritti azionabili da parte degli interessati e degli strumenti di tutela effettivi).

Si precisa pertanto che data la loro natura necessaria e occasionale, il trasferimento dei dati in questione avverrà ricorrendo, a seconda dei casi, ad una delle deroghe previste dall'art. 49, par. 1, del citato RGDP alla previa acquisizione di tutte le citate garanzie. Al riguardo, si potrà invocare il consenso informato degli interessati, l'esecuzione di un contratto tra gli interessati ed il titolare del trattamento (ad esempio un contratto di lavoro, di prestazione d'opera o di servizio) oppure l'esistenza di importanti motivi d'interesse pubblico. In quest'ultimo caso, si preciseranno tali motivi e si farà riferimento alle pertinenti disposizioni normative da cui si possa dedurre l'ammissibilità di tale deroga.

Si attesta infine che la base giuridica del trattamento dei dati personali nell'ambito della sottoscrizione dell'Intesa in oggetto è la legge 5 giugno 2003, n. 131.

